



Sent. n. 33/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9254/M del registro di Segreteria, proposto da XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Tedeschi e Francesco D'Antonio e presso lo studio di questi, sito in Avellino alla Via Circumvallazione 24, elettivamente domiciliato (PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it e studiodantonio@legalmail.it);

contro il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e l'INPS, Direzione Provinciale di Matera;

avverso il decreto ministeriale n. 5660/N del 13.10.2011 di rigetto dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Tiziana Angelucci, in sostituzione dei difensori costituiti, per il ricorrente, e l'avv. Vito Dinoia; nessuno è presente per il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

premessò in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 15/07/2025, il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo, tra l'altro:

- che, arruolato nell'Arma dei Carabinieri in data 14.09.1992, frequentava la Scuola Sottufficiali Velletri e Vicenza fino al 20.06.1994 e, dal giorno successivo e fino al 07/03/2025, prestava servizio, dapprima come sottufficiale addetto e poi con il ruolo di comandante, presso diverse Stazioni CC della Basilicata e da ultimo presso la Compagnia CC di Matera, svolgendo «... *i seguenti compiti*:

- *Servizi esterni in auto (perlustrazioni/pattuglie) diurni e notturni, quasi giornalieri, con qualsiasi condizione meteo, su strade urbane e rurali, spesso oltre l'orario di servizio.*
- *Posti di controllo che richiedevano l'utilizzo di giubbino antiproiettile e pistola mitragliatrice Beretta.*
- *Pattugliamenti a piedi.*
- *Servizi di ordine pubblico in posizioni statiche senza possibilità di riposo fisico.*
- *Attività di polizia giudiziaria (perquisizioni, arresti, traduzioni, osservazione/controllo/pedinamento).*
- *Settimana lavorativa di 38 ore fino al 1995, ora di 36 ore»;*

- che, in data 09.06.2003 e 07.05.2005 presentava all'Amministrazione di appartenenza istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “*CERVICOARTROSI e PROTUSIONE DISCALE L4-L5 ED L5-S1; ARTROSI CON SPONDILOSI OSTEOPOROTICA; OSTEOCONDROSI; IPERTROFIA APOFISARIA*

INTERARTICOLARE";

- che con verbale ML/B n. 531 del 17/03/2005 la C.M.O. di Bari e con verbale ML/AB n. 1502 del 29/09/2005 la CMO di Napoli giudicavano rispettivamente il ricorrente affetto da *"SPONDILOARTROSI LOMBO SACRALE CON P.D. L4/L5, L5-S1 CON SEGNI EMG DI SOFFERENZA NEUROMUSCOLARE ARTI INFERIORI"*, ascrivendo la patologia alla Tabella A Categoria 8°, e da *"Menomazioni dell'integrità psico-fisica ed ascrivibilità: OSTEOARTICOLARE CON SFUMATE RIPERCUSSIONI FUNZIONALI – NON CLASSIFICABILE"*;

- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del MEF, all'esito dell'adunanza n. 83 del 07.04.2010, riteneva che tali patologie non potessero ricondursi al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante;

- che, con l'impugnato decreto ministeriale n. 5660/N del 13.10.2011, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, attenendosi al predetto parere, negava la dipendenza da causa di servizio per le patologie sopra richiamate;

- che in data 04.05.2025 presentava *«... istanza/diffida di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di riconoscimento della causa di servizio per le stesse patologie; senza esito»*.

Nel ricorso, conseguentemente, si lamentava l'illegittimità del citato provvedimento di diniego sotto vari profili, chiedendone l'annullamento *«... col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla*

corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo», e con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria si chiedeva disporsi CTU.

Con memoria del 02/09/2025 il Comando dell'Arma dei Carabinieri, puntualizzava che le istanze presentate dall'interessato erano finalizzate al riconoscimento della dipendenza delle patologie sofferte da causa di servizio e dell'equo indennizzo e che tali richieste riguardano il contestato provvedimento di diniego, senza alcun riferimento al trattamento pensionistico privilegiato, contestando in via pregiudiziale la sussistenza in materia della giurisdizione della Corte dei conti.

L'Amministrazione resistente chiedeva, poi, di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, attesa la mancata presentazione di una domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'infermità a fini pensionistici con avvio del pertinente *iter* istruttorio e, in subordine, di respingere il medesimo nel merito essendo il provvedimento di diniego vincolato all'accertamento esperito dal C.V.C.S. pienamente rispondente alla normativa di riferimento e correttamente motivato, in conformità a costante giurisprudenza, con richiamo alle valutazioni tecniche contenute nel parere del CML.

L'INPS, con memoria difensiva depositata il 21/11/2025, evidenziava l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento ministeriale risalente nel tempo e mai contestato nelle sedi competenti, opponendo in ogni caso la prescrizione quinquennale della corresponsione di eventuali ratei pregressi – peraltro richiesti in modo generico e senza specificarne la decorrenza – e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza n. 2/2026/M di questa Sezione giurisdizionale si ordinava al

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione Amministrativa di produrre lo stato di servizio e il fascicolo del ricorrente, dal quale potesse evincersi l'avvenuto collocamento in quiescenza del medesimo; il predetto Comando Generale provvedeva con nota del 27/1/2026, evidenziando che il ricorrente è stato collocato in congedo in data 08/03/2025.

In sede di udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto dei propri atti di causa, impugnava e contestava quanto *ex adverso* dedotto, ribadiva la sussistenza della giurisdizione, insisteva per l'integrale accoglimento del ricorso e per l'ammissione di CTU. L'avv. Dinoia si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ed insisteva nella sollevata eccezione di prescrizione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comando dell'Arma dei Carabinieri sul presupposto che il ricorso introduttivo non avrebbe introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico, come confermato dal decreto impugnato, riguardante la dipendenza da causa di servizio e la conseguenziale erogazione dell'equo indennizzo, e che avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al TAR territorialmente competente.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, infatti, non si è formulata alcuna domanda in merito all'equo indennizzo ma si è chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, fattispecie rientrante nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti.

Risulta fondato, invece, quanto rilevato dall'amministrazione in ordine alla mancanza di un provvedimento di diniego della pensione privilegiata e, prima

ancora, di un'istanza amministrativa di trattamento privilegiato.

Il militare ha presentato istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“protusione discale L4-L5 e L5-S1, artrosi con spondilosi osteofitosica, osteocondrosi, ipertrosia apofisaria interarticolare”*, in data 09.06.2003, e dell'infermità *“cervicartrosi”*, in data 13.03.2005; con istanza del 07.05.2005 ha, poi, chiesto il riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo. Con decreto ministeriale n. 5660/N del 13.10.2011, in questa sede contestato, le predette infermità sono state riconosciute non dipendenti da causa di servizio ed è stata respinta la richiesta di concessione dell'equo indennizzo.

Con nota del 14/05/2025, dichiaratamente costituente séguito delle predette istanze del 09/06/2003 e 07/05/2005, si è chiesto che il Ministero della Difesa e all'INPS si esprimessero *«... sulla predetta dipendenza anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata...»*, contestualmente diffidando le stesse amministrazioni *«... a emettere atto formale di risposta nel termine di 30 giorni ...»*. Con tale ultima istanza, in definitiva, si è specificato che la richiesta di accertare la dipendenza da causa di servizio delle denunciate infermità, originariamente (come si è visto) finalizzata alla concessione dell'equo indennizzo, doveva ritenersi costituire anche “presupposto” del trattamento pensionistico privilegiato.

Al fine di radicare la giurisdizione di questo Giudice, nell'atto introduttivo si è affermato: *«Va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere del presente ricorso in ossequio al principio enunciato dalla Cassazione secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma*

anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quando questa costituisca il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia"», richiamando il principio di diritto affermato con la sentenza n. 12/2023 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Alla fattispecie in esame, in realtà, non appare applicabile il principio sancito dalla predetta sentenza, secondo il quale «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

La predetta decisione, infatti, ha riguardato un caso in cui l'interessato era ancora in servizio alla data di instaurazione del giudizio, mentre nel caso di specie il ricorrente risulta collocato a riposo in data 08/03/2025, ben prima del deposito del ricorso introduttivo (in data 15/07/2025).

In giurisprudenza si è chiarito che i principi affermati dalla predetta sentenza delle Sezioni Riunite non sono applicabili a personale già in quiescenza al momento della instaurazione del giudizio, e ciò in quanto la *ratio* agli stessi sottesa è quella « ... di consentire di accedere alla tutela giurisdizionale – con riguardo alla valutazione di dipendenza da causa di servizio finalizzata al futuro beneficio della pensione privilegiata – al personale che, essendo ancora in servizio, ex lege non ha ancora la facoltà di presentare istanza di pensione

(ordinaria e, a fortiori, privilegiata)» e – non avendo «...carattere derogatorio rispetto alla previsione legale di cui all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., posta da fonte normativa di rango primario ...» – la predetta sentenza «... non appare suscettibile di applicazione, al di fuori della fattispecie in astratto dalla medesima esaminata, poiché un'applicazione analogica o estensiva ad altre fattispecie sembrerebbe tradursi in una non consentita disapplicazione (o violazione) della menzionata disposizione di rango primario» (C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 50/2025; cfr anche: C.d.c., Sez. Giur. Lazio sent. n. 244/2024; C.d.c., Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 115/2024 e n. 394/2023; C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 61/2024).

Per i dipendenti cessati dal servizio, conseguentemente, viene meno l'interesse, riconosciuto dalla citata sentenza delle SS.RR., *«...a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio»*, al fine di *«...evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio»*, ripristinandosi la valenza del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla non proponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006).

Mancando, pertanto, una domanda di trattamento privilegiato idoneamente formulata ai sensi degli artt. 167, secondo comma, e 168 DPR n. 1092/1973, sulla quale l'amministrazione abbia potuto provvedere in via amministrativa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.

Considerato l'esito in rito del giudizio, si dispone la compensazione delle spese ex art. 31, comma 3, cgc.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 18 giugno 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 18 giugno 2026

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO